SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1125)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Norme in materia di previdenza in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione della legge 16 febbraio 1977, n. 37, concernente ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo, l'11ª Commissione permanente del Senato approvò un ordine del giorno, accolto dal Governo, con cui si impegnava quest'ultimo a presentare al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento del sistema « di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori » che in particolare garantisse « la esatta corrispondenza tra giornate accertate agli effetti contributivi ed il diritto alle prestazioni »; evitasse, inoltre, « il ricorso a ulteriori proroghe degli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Con l'ordine del giorno anzidetto fu espresso anche l'auspicio che l'iniziativa del Governo corrispondesse « all'esigenza di qualificare la previdenza in agricoltura, realizzando un suo progressivo avvicinamento alla qualità delle prestazioni vigenti nei settori produttivi extra agricoli » e tenesse « nel dovuto conto anche la necessità di ridurre progressivamente lo squilibrio esistente tra le entrate contributive e l'entità delle somme erogate per le prestazioni assistenziali e previdenziali ».

In adempimento dell'impegno assunto si è provveduto a predisporre l'unito disegno di legge che, anche in accoglimento di istanze dei lavoratori del settore espresse in sede sindacale, risponde ai seguenti criteri.

Gli operai agricoli dipendenti ai fini assicurativi e previdenziali sono distinti in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato ricalcando la previsione della vigente contrattazione collettiva in materia.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Gli operai a tempo indeterminato sono in sostanza allineati agli operai del settore industriale per quanto attiene il versamento dei contributi assicurativi e l'erogazione delle prestazioni previdenziali e pertanto per tali lavoratori i contributi assicurativi saranno commisurati alle retribuzioni effettivamente corrisposte, che non possono essere comunque inferiori a quelle medie provinciali. Conseguentemente per le categorie dei lavoratori in argomento, sia pure con effetto differito nel tempo, non saranno più compilati gli elenchi nominativi.

Agli stessi lavoratori, così come avviene per quelli degli altri settori produttivi, è assicurata la corresponsione mensile degli assegni familiari direttamente da parte dei datori di lavoro; inoltre la retribuzione effettiva viene presa a base per il calcolo di tutte le prestazioni economiche in materia previdenziale.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi assicurativi e le prestazioni continueranno ad essere calcolate sulla base di retribuzioni medie provinciali le quali, anzichè a livello centrale, saranno determinate dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro su proposta della commissione provinciale della manodopera agricola entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base dei salari previsti dai contratti collettivi provinciali in vigore al 1° dicembre dell'anno medesimo. In tal modo, per tutti i lavoratori si ottiene che i salari medi siano più aderenti alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.

La rilevazione al 1° dicembre dei salari contrattuali tiene conto infatti anche delle variazioni che gli stessi subiranno nel periodo 31 ottobre - 30 novembre per effetto di eventuali rinnovi contrattuali o aumenti degli scatti della scala mobile intervenuti nel predetto periodo.

Per gli stessi operai a tempo determinato è prevista la corresponsione mensile degli assegni familiari da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i datori di lavoro che assumono manodopera per oltre 500 giornate all'anno è introdotto l'obbligo di tenere un registro d'impresa per la manodopera occupata. Tale registro avrà caratteristiche di maggiore semplicità rispetto a quello dei libri paga e matricola previsti per i datori di lavoro degli altri settori produttivi. È esteso, altresì, ai datori di lavoro agricolo che occupino parenti o affini ovvero lavoratori per oltre 500 giornate annue l'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione a mezzo di prospetto paga.

Una innovazione di particolare rilievo è quella che stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di presentare la dichiarazione dei lavoratori occupati sia all'INPS, sia alle commissioni locali per la manodopera agricola. Ciò consentirà la realizzazione di un più esatto riscontro della corrispondenza dei dati del collocamento e di quelli denunciati ai fini contributivi.

Si adotta, poi, una rilevante semplificazione per quanto attiene alla determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali nel senso che si è proceduto alla percentualizzazione di quelli ancora determinati in misura fissa per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI).

In concomitanza con la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati di cui si dirà in seguito, si è dovuto ridisciplinare il sistema dell'accertamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali e della riscossione dei contributi assicurativi: a tali due incombenze provvede oggi il servizio predetto.

In accoglimento delle istanze dei lavoratori agricoli autonomi e associati ed in analogia all'ordinamento in vigore per gli altri lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) il compito dell'accertamento dei soggetti è stato affidato a commissioni provinciali appositamente istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

È stata, altresì, istituita presso il Ministero del lavoro una Commissione centrale, che ha come attribuzione primaria quella di sovraintendere, in via generale, all'accertamento dei coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, con il potere di impartire, in merito, istruzioni alle Commissioni provinciali, oltre a quello di decidere i ricorsi avverso le pronunce delle commissioni medesime e di esprimere pareri in materia di previdenza e assistenza sociale.

Sempre in analogia a quanto previsto per gli artigiani e commercianti è sancito il principio che la decorrenza delle iscrizioni negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri non può retroagire oltre il termine di tre anni dalla data dell'accertamento. Corrispondentemente si è introdotto il termine prescrizionale di tre anni per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per tali categorie.

A modifica del vigente sistema di esazione a mezzo ruoli esattoriali si è stabilito che la riscossione dei contributi sarà effettuata d'ora in avanti mediante i più economici versamenti in conto corrente postale in quattro rate nell'anno.

Con tale disposizione si previene, anche, la programmata abolizione delle esattorie comunali.

L'entrata in vigore della nuova disciplina è fissata al 1° gennaio 1979 al fine di consentire, nell'intervallo di un anno, ritenuto congruo, di realizzare le necessarie premesse organizzative e ogni altro adempimento per la pratica attuazione della disciplina medesima.

Il disegno di legge prevede, infine, la soppressione, ripetutamente sollecitata in tutte le sedi, del Servizio per i contributi agricoli unificati e l'accentramento nell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei compiti inerenti la riscossione di tutta la contribuzione agricola dovuta per i lavoratori dipendenti, autonomi ed associati. Conseguentemente viene disposto il trasferimento all'Istituto medesimo di tutto il personale del Servizio.

Ciò premesso, si passa alla illustrazione dei singoli articoli raggruppati in quattro titoli concernenti rispettivamente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e associati, la ripartizione dei contributi riscossi e delle spese di gestione nonchè l'estinzione del servizio per i contributi agricoli unificati.

TITOLO I

Articolo 1. — Introduce la distinzione, ai fini assicurativi e previdenziali degli operai agricoli a seconda che siano assunti a tempo indeterminato o determinato.

Articolo 2. — Istituisce un registro d'impresa, le cui caratteristiche e modalità d'impiego saranno stabilite con decreto ministeriale, sul quale i datori di lavoro agricolo devono annotare i dati relativi alla manodopera occupata. L'obbligo della tenuta di tale registro è sanzionato penalmente con una ammenda.

Articolo 3. — Estende l'obbligo della corresponsione della retribuzione a mezzo di prospetti paga a carico dei datori di lavoro agricolo che assumono parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado nonchè lavoratori per oltre 500 giornate annue. Tale norma si ritiene opportuna per un controllo più efficiente delle retribuzioni corrisposte ai fini sia contributivi sia del calcolo delle prestazioni.

Articolo 4. — Disciplina l'obbligo, da parte dei datori di lavoro agricolo, di presentare dichiarazioni periodiche per la manodopera occupata all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle commissioni locali della manodopera. Il modulo per tale dichiarazione sarà approvato con decreto ministeriale e dovrà contenere tutti i dati relativi al datore di lavoro, ai lavoratori occupati e, per gli operai a tempo indeterminato, anche la retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta anche in caso di stipula dei contratti di compartecipazione familiare e di piccola colonìa con l'indicazione della composizione del nucleo familiare, estensione dei terreni e colture e allevamenti praticati.

Articolo 5. — Prevede il controllo delle dichiarazioni aziendali da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche attraverso le risultanze degli atti del collocamento. Per quanto riguarda gli operai a

tempo indeterminato l'Istituto dovrà provvedere a rilasciare agli istituti previdenziali certificazioni attestanti i periodi di lavoro accertati. Annualmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a comunicare a ciascun lavoratore la rispettiva posizione assicurativa.

Articolo 6. — Affida ai direttori degli uffici provinciali del lavoro la determinazione delle retribuzioni medie degli operai agricoli i quali vi provvedono, su proposta della commissione provinciale per la manodopera agricola, entro il 31 dicembre di ciascun anno tenendo presente quale base di calcolo le retribuzioni previste dai contratti collettivi in vigore al 1° dicembre dell'anno stesso.

Articolo 7. — Stabilisce la percentualizzazione dei contributi assistenziali e previdenziali che sono ancora determinati in misura fissa giornaliera e che riguardano l'assicurazione contro le malattie (per l'assistenza di malattia e per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera), l'assicurazione contro la tubercolosi, la tutela delle lavoratrici madri e l'assistenza agli orfani dei lavoratori. Viene, altresì, introdotto il principio del versamento dei contributi assicurativi in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato sulla base della retribuzione effettiva quale è definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Per gli operai a tempo determinato i contributi previdenziali continuano ad essere calcolati sui salari medi provinciali. Per i lavoratori a tempo indeterminato i salari medi rappresentano un « minimale retributivo » ai fini degli obblighi contributivi.

La determinazione del numero di giornate soggette a contribuzione per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni continua ad essere effettuata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, n. 83. Gli « elenchi matricola » dei datori di lavoro previsti dall'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono aboliti. La determinazione della disciplina del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la generalità degli operai agricoli con periodicità trimestrale è delegata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con proprio decreto sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.

Articolo 8. — Disciplina il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di contribuzione previdenizale ed assistenziale.

Articolo 9. — Disciplina nel dettaglio le sanzioni (somme aggiuntive ed ammende) a carico dei datori di lavoro per i casi di mancata o incompleta dichiarazione della manodopera assunta, di omissione contributiva o di ritardo nel versamento dei contributi dovuti.

Stabilisce, altresì, la procedura di recupero da parte dell'INPS dei contributi non versati, attribuendo all'Istituto medesimo la facoltà di avvalersi del procedimento di ingiunzione per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10. — Dispone la cessazione della compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato fissandone la data di inizio.

Articolo 11. — Stabilisce le norme per il calcolo delle pensioni da liquidare in favore degli operai a tempo indeterminato nel senso che la retribuzione giornaliera da prendere a base per detto calcolo è quella risultante dalla media delle retribuzioni percepite effettivamente durante l'anno ovvero, per i casi di decorrenza della pensione *infra* l'anno, dalla media delle retribuzioni percepite precedentemente la decorrenza della pensione. L'ultimo comma indica i criteri per l'accertamento dei contributi figurativi in favore degli operai agricoli di cui trattasi.

Articolo 12. — Prevede per gli operai agricoli a tempo indeterminato che, in analogia a quanto avviene per i lavoratori degli altri settori produttivi, le integrazioni salariali nonchè le indennità giornaliere di malattia e di maternità siano calcolate sui salari effettivamente percepiti.

Articolo 13. — Assimila gli operai a tempo indeterminato ai lavoratori degli altri settori produttivi per quanto attiene l'erogazione delle prestazioni economiche nei casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali. Per i lavoratori a tempo determinato restano ferme le disposizioni in vigore per la liquidazione delle predette prestazioni.

Articolo 14. — Istituisce, per il datore di lavoro agricolo, l'obbligo di rilasciare attestazioni riguardanti le giornate di lavoro prestate e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori a tempo indeterminato al fine di poter liquidare tempestivamente le prestazioni previdenziali e assistenziali senza attendere l'elaborazione dei dati contributivi da parte dell'INPS.

Articolo 15. — Equipara gli operai a tempo indeterminato ai lavoratori degli altri settori produttivi anche per quanto concerne l'erogazione degli assegni familiari che saranno corrisposti dal datore di lavoro insieme alla retribuzione alla scadenza di ciascun periodo di paga e rimborsati direttamente al datore di lavoro dall'INPS.

L'erogazione degli assegni agli operai agricoli a tempo determinato è effettuata dall'INPS con periodicità mensile.

TITOLO II

Articolo 16. — Dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione centrale, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta di sedici membri, nella cui competenza rientra l'accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e si estrinseca attraverso direttive alle commissioni provinciali. La Commissione centrale ha altresì il potere di decisione dei ricorsi in seconda istanza ed emette pareri su tutte le questioni di carattere generale.

Articolo 17. — Stabilisce l'istituzione, presso ogni Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di una Commissione provinciale, presieduta dal presidente della giunta camerale e composta di quattordici membri, preposta all'accertamento dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali ed alla compilazione degli elenchi nominativi riflettenti le risultanze dell'accertamento operato sulla base delle dichiarazioni dei titolari d'impresa o dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa denunzia.

Articolo 18. — Prevede la corresponsione, a favore dei partecipanti alle riunioni delle commissioni, centrale e provinciali, di un gettone di presenza nella stessa misura corrisposta per le sedute dei comitati centrali e provinciali dell'INPS.

Articolo 19. — Prevede che i titolari delle imprese diretto coltivatrici, mezzadrili e coloniche, presentino alla Commissione provinciale, entro trenta giorni, le dichiarazioni dei dati relativi all'inizio dell'attività o le dichiarazioni di variazione nel caso di modifiche intervenute nei dati precedentemente accertati o dichiarati. Trattasi delle dichiarazioni di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, opportunamente integrate con gli elementi riguardanti l'ubicazione dei terreni in zona montana. Dispone per il settore dei mezzadri e coloni che le predette dichiarazioni contengano ulteriori elementi in aggiunta a quelli indicati dal citato articolo 10 della legge n. 9 del 1963, essendo le stesse valevoli non solo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ma anche per la tutela previdenziale contro le malattie e la tubercolosi.

Articolo 20. — Fissa il principio che la Commissione provinciale, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di parte, o trenta giorni dall'accertamento d'ufficio, notifichi agli interessati (soggetti assicurati ed enti assicuratori) i provvedimenti adottati. Sancisce, altresì, che la decorrenza delle iscrizioni non possa retroagire oltre tre anni dalla data dell'accertamento.

Articolo 21. — Disciplina il contenzioso in materia di elenchi nominativi.

Articolo 22. — Prescrive che le risultanze dell'accertamento siano riportate in elenchi nominativi da trasmettere con periodicità trimestrale all'INPS ed in copia alla Federmutue coltivatori diretti ed all'INAM; prevede, inoltre, ai fini dell'ammissione alle prestazioni di malattia, il rilascio delle certificazioni d'urgenza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 aprile 1946, n. 212, a cura della Commissione provinciale.

Articolo 23. — Dispone che, sulla scorta dei dati contenuti nei citati elenchi, l'INPS proceda alla determinazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti obbligati ed alle relative riscossioni in quattro rate trimestrali nei limiti prescrizionali di tre anni. A ciascun soggetto assicurato l'INPS deve far pervenire annualmente una comunicazione contenente gli estremi delle proprie posizioni assicurative. I ricorsi in materia di contributi, che vanno presentati nel termine di novanta giorni sono decisi in un unico grado dal comitato di vigilanza della gestione speciale dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

Articolo 24. — Prevede che, per l'integrazione delle giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di cinquantuno giornate annue di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, le relative domande siano inoltrate all'INPS che decide previo rilascio, da parte della Commissione provinciale, di apposita certificazione in merito ai requisiti rientranti nella sfera della propria competenza accertativa.

Articolo 25. — Attribuisce alla Commissione provinciale il compito di esaminare e definire le domande di iscrizione nell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti presentate dai coloni e mezzadri e, correlativamente all'istituendo sistema delle impugnative, la decisione dei ricorsi in opposizione.

Articolo 26. — Precisa che le norme relative al nuovo sistema di accertamento dei soggetti assicurati e di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali dispiegano la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 1979; dispone, altresì, che gli elenchi nominativi compilati prima di tale data dagli uffici del Servizio contributi unificati facciano stato ad ogni effetto fino alle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni provinciali.

Articolo 27. — Dispone l'applicazione a carico dei titolari d'impresa, inottemperanti totalmente o parzialmente all'obbligo della presentazione della dichiarazione, di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile il cui importo è determinato secondo criteri fissati dalla Commissione centrale. Prevede, altresì, che per le inadempienze al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla legge, i soggetti obbligati siano chiamati al versamento di una somma aggiuntiva in misura pari a quella dei contributi evasi e di una ammenda il cui ammontare è fissato in relazione all'importo dei contributi medesimi.

Articolo 28. — Allinea l'obbligo del pagamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo determinato sulla retribuzione effettiva, alla data di entrata in vigore del provvedimento.

TITOLO III

Articolo 29. — Prevede, in relazione alle attribuzioni all'INPS dell'accertamento e riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti, autonomi ed associati, la ripartizione tra tutti gli enti interessati dai predetti contributi, delle somme accessorie e delle spese sostenute. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti gli enti interessati deve provvedere, con decreto, a stabilire le modalità ed i criteri di tale ripartizione.

TITOLO IV

Articolo 30. — Prevede la soppressione a far tempo dal 1° gennaio 1979 del Servizio per i contributi agricoli unificati, della Commissione centrale preposta a tale Servizio e delle commissioni provinciali competenti in materia di impugnativa da parte dei lavoratori agricoli autonomi ed associati.

Dispone, conseguentemente, il trasferimento all'INPS di tutti i compiti e le funzioni sinora espletati dallo SCAU.

Articolo 31. — Prevede il trasferimento del personale dipendente allo stesso Istituto con la salvaguardia di ogni diritto riguardante la posizione di carriera ed economica. L'INPS dovrà rideterminare le proprie dotazioni organiche in relazione all'assorbimento del predetto personale.

Articolo 32. — Pone nel 1° gennaio 1979 la data di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Art. 1.

Ai fini assicurativi e previdenziali i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Ai fini predetti le dizioni salariato fisso, semi fisso, obbligato e categorie similari, o bracciante, giornaliero di campagna, avventizio e categorie similari usate in leggi od altri atti aventi forza di legge sono equivalenti rispettivamente a quelle di operaio a tempo indeterminato e operaio a tempo determinato.

Art. 2.

Ai datori di lavoro agricolo che assumono manodopera per oltre 500 giornate annue è fatto obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati relativi alla manodopera occupata, ivi compresi quelli riguardanti le qualifiche, le retribuzioni corrisposte e le giornate di lavoro prestate.

Il requisito delle 500 giornate, di cui al primo comma, va rilevato dagli atti del collocamento relativi alle assunzioni dell'anno precedente.

Le caratteristiche del registro, le modalità di impiego e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tenga in modo irregolare è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 in relazione alla gravità dell'infrazione.

Art. 3.

L'obbligo a carico dei datori di lavoro di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga, di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso ai datori di lavoro agricolo per prestazioni di lavoro rese da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado, nonchè a tutti gli altri datori di lavoro che assumono manodopera per oltre 500 giornate annue.

Il requisito delle 500 giornate di assunzione di manodopera va rilevato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Per le caratteristiche del prospetto di paga si applicano le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Art. 4.

Con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai datori di lavoro agricolo di presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la dichiarazione della manodopera occupata. Copia di detta dichiarazione è rimessa alle commissioni locali di cui all'articolo 6 del disegno di legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni.

La dichiarazione, da compilarsi su apposito modulo predisposto dall'INPS e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che ne stabilisce anche la periodicità di presentazione, dovrà contenere il codice, le generalità e la residenza del datore di lavoro, le generalità dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate retribuite nonchè, per gli operai a tempo indeterminato, le retribuzioni soggette a contribuzioni arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire e l'ammontare degli assegni familiari corrisposti a ciascun lavoratore.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni la dichiarazione dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, l'estensione dei terreni, le colture e gli allevamenti praticati.

Art. 5.

I dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che si avvale a tal fine anche degli atti del collocamento della manodopera, degli eventuali rilievi delle commissioni locali di cui all'articolo precedente, nonchè di ogni altro elemento di riscontro in suo possesso.

Gli stessi dati, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, formeranno oggetto di certificazione collettiva che l'INPS è tenuto a rilasciare agli Istituti previdenziali interessati con le modalità che saranno concordate con gli Istituti medesimi.

L'Istituto nazionale della previdenza sosiale è tenuto altresì a comunicare agli Istituti predetti le eventuali rettifiche operate d'ufficio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà inoltre a notificare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal proprio consiglio di amministrazione, la rispettiva posizione assicurativa riferita all'anno precedente.

Art. 6.

Le retribuzioni medie dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono determinate per ciascuna provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro su proposta della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, con riferimento alle retribuzioni previste dai

contratti collettivi provinciali vigenti al 1° dicembre dello stesso anno incrementate in misura pari alle variazioni complessive, ragguagliate a giornata, dell'indennità di contingenza intervenuta nel biennio anteriore al 1° novembre di ogni anno rispetto al valore della indennità medesima raggiunto precedentemente al biennio stesso.

Per la determinazione delle retribuzioni di cui al primo comma restano fermi i criteri di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti applicando alle retribuzioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto, le seguenti aliquote percentuali:

assicurazione contro le malattie:

— per l'assistenza di malattia, l'1,40 per cento, di cui lo 0,60 per cento a carico del lavoratore;

— per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera, lo 0,22 per cento, di cui lo 0,02 per cento a carico del lavoratore;

assicurazione contro la tubercolosi, lo 0,11 per cento;

tutela delle lavoratrici madri, lo 0,10 per cento;

assistenza agli orfani dei lavoratori tialiani (contributo ENAOLI), lo 0,01 per cento.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Per retribuzione si intende quella prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il valore monetario della retribuzione eventualmente corrisposta in natura è quello risultante dai provvedimenti di cui al precedente articolo 6.

La retribuzione giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi non può essere inferiore, per gli operai a tempo indeterminato, a quella stabilita ai sensi del precedente articolo 6.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato e per i compartecipanti e i piccoli coloni sono calcolati sulla retribuzione stabilita ai sensi del citato articolo 6.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l'INPS provvederà sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4 a determinare il numero delle giornate soggette a contributo secondo i criteri di cui all'articolo 7 della legge 11 marzo 1970, numero 83.

A far tempo dal 1° gennaio 1979 è abrogato l'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

I contributi di cui ai commi precedenti sono versati, con periodicità trimestrale secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

I ricorsi amministrativi in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente articolo sono decisi in un unico grado dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e debbono essere presentati entro novanta giorni dalla notificazione agli interessati del provvedimento.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo dell'INPS gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 9.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge o fornisca comunque dichiarazioni reticenti o incomplete, è tenuto a pagare una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

Il datore di lavoro che ometta in tutto od in parte il versamento dei contributi entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7 è tenuto a pagare, oltre ai contributi dovuti, una somma a titolo di sanzione civile pari all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo.

Le somme di cui ai precedenti commi sono graduate in base a criteri di carattere generale da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INPS con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il datore di lavoro è punito altresì con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se l'evasione contributiva non supera le lire 1.000.000 e da lire 400.001 a lire 800.000 se l'evasione contributiva supera il predetto importo.

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge, secondo le norme e procedure previste per il recupero dei crediti dell'Istituto stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimonali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per il recupero, sia in via amministrativa sia giudiziale, dei contributi e relativi accessori per i quali non sia iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento giudiziale.

Art. 10.

A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 4 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori la data di cui al comma precedente.

Art. 11.

La retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato ai fini del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria è quella media risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita nell'anno solare per le prestazioni di lavoro agricolo dipendente ed il numero delle giornate retribuite nell'anno medesimo.

Per l'anno in cui viene presentata la domanda di pensione, la retribuzione media giornaliera da considerare per gli operai agricoli a tempo indeterminato in corrispondenza del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di presentazione della domanda è quella risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita per le prestazioni di lavoro agricolo dipendente nel periodo predetto e le giornate in esso retribuite.

La retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per i periodi riconosciuti utili ai fini della misura delle pensioni e non coperti da contribuzione effettiva, obbliga-

toria e volontaria, è quella stabilita ai sensi del precedente articolo 6 per l'anno in cui sono compresi i periodi suddetti.

Per i periodi di lavoro antecedenti al 1° gennaio 1979, ai fini del calcolo delle pensioni si tiene conto delle retribuzioni medie stabilite in base alle norme precedentemente in vigore.

Art. 12.

Le integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonchè le indennità giornaliere di malattia e di maternità in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera effettiva del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità.

Per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie la retribuzione giornaliera effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, numero 153, corrisposta ai lavoratori interessati nel periodo di paga di cui al precedente comma.

Ai fini dell'acquisizione, della conservazione e della cessazione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato si applicano, a decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 4, le norme vigenti per i lavoratori del settore industria.

Per gli operai agricoli a tempo determinato rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma-

lattie professionali sono liquidate, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per i lavoratori di cui al precedente comma valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, in caso d'infortunio o di malattia professionale, valgono le disposizioni di cui al titolo secondo del citato testo unico e successive modifiche introdotte dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37, e dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 14.

Il datore di lavoro è tenuto, per gli operai agricoli a tempo intedeterminato, a rilasciare agli istituti di previdenza e assistenza sociale, nonchè al lavoratore, al termine di ogni anno, un'attestazione dalla quale risultino le giornate di lavoro prestate e le retribuzioni percepite dal lavoratore medesimo.

Tale attestazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 agli operai agricoli a tempo indeterminato gli assegni familiari sono anticipati dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa ai datori di lavoro, entro i termini stabiliti per il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 7, gli assegni familiari anticipati a norma del primo comma del presente articolo.

Agli operai agricoli a tempo determinato gli assegni familiari sono corrisposti dallo Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle disposizioni contenute nell'articolo 66, lettera *b*), del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

TITOLO II

LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

Art. 16.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composta da:

il dirigente generale della previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica di dirigente generale o un suo delegato;

sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonìa e mezzadria;

un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Fino alla data di cessazione delle gestioni dell'INAM e della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori

diretti è chiamato a far parte della Commissione centrale sopraindicata un rappresentante per ciascuno degli enti predetti.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

impartire istruzioni alle Commissioni provinciali di cui all'articolo seguente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento e l'iscrizione dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri negli elenchi nominativi compilati ai fini del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate;

decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o esclusione dagli elenchi nominativi;

esprimere pareri, oltrechè in quelle di sua competenza, in materia di previdenza e di assistenza sociale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente coadiuvato da due funzionari della carriera direttiva, un impiegato della carriera di concetto e tre della carriera esecutiva.

Art. 17.

Presso ogni Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituita la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali.

La Commissione provinciale è presieduta dal Presidente della giunta camerale o, in caso di impedimento, dal rappresentante della Camera di commercio, industria, agricol-

tura e artigianato di cui alla lettera *e*) ed è composta da:

a) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti, operanti nella provincia;

b) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;

c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonìa e mezzadria, operanti nella provincia;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Fino alla data di cessazione delle gestioni dell'INAM e della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, è chiamato a partecipare alla Commissione provinciale sopra indicata un rappresentante per ciascuno degli enti predetti.

La commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica 4 anni.

La Commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 16 e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 19, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

Gli elenchi sono divisi per categorie e per comune e devono indicare i soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali con la specificazione, distintamente per ciascun nucleo familiare, del titolare d'impresa a coltivazione diretta, del concedente di terreni a colonìa o mezzadria e del contitolare del rapporto di colonìa o mezzadria.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alle iscrizioni o alle esclusioni dagli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

L'ufficio di segreteria della Commissione provinciale è diretto da un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, coadiuvato da un funzionario della carriera direttiva, da un impiegato della carriera di concetto e da due impiegati della carriera esecutiva.

Art. 18.

Per le riunioni della Commissione centrale è dovuto ai partecipanti, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei comitati centrali dell'INPS.

Per le riunioni delle Commissioni provinciali è dovuto ai partecipanti, allo stesso titolo, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei comitati provinciali dell'INPS.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale e delle commissioni provinciali, ivi comprese quelle concernenti gli uffici di segreteria ed il relativo personale, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati sulla base dei contributi rispettivamente riscossi, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali a norma delle vigenti disposizioni, sono tenuti a presentare alla Commissione provinciale di cui all'articolo 17, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa del proprio nucleo familiare, la dichiarazione prevista dal 1° comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, specificando se i terreni coltivati sono ubicati in territorio dichiarato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, numero 1102.

Analoghe dichiarazioni devono essere effettuate dai concedenti terreni a mezzadria

o colonìa parziaria ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei coloni e mezzadri, coltivatori di fondi per i quali il lavoro occorrente è superiore alle 120 giornate annue. In tali dichiarazioni debbone essere elencati, in relazione alla composizione della famiglia mezzadrile e colonica, i nominativi dei componenti di età superiore ai 12 anni, parenti, affini e conviventi con il capo nucleo, stabilmente addetti alla manuale coltivazione dei terreni ed all'allevamento e al governo del bestiame e debbono essere indicate le unità che hanno atteso a tali attività con carattere di prevalenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Debbono altresì essere dichiarate alla Commissione provinciale di cui al primo comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, le variazioni dei dati denunciati o accertati d'ufficio nonchè la cessazione dell'attività dei soggetti interessati e le variazioni relative ai familiari a carico.

Le dichiarazioni prodotte dai concedenti terreni a mezzadria o colonìa devono essere controfirmate dal colono o dal mezzadro.

Art. 20.

La Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 19, è tenuta a notificare ai soggetti ed agli Istituti interessati l'avvenuta iscrizione, le variazioni o l'esclusione dagli elenchi.

Qualora la Commissione provinciale proceda d'ufficio all'iscrizione, alle variazioni o all'esclusione dagli elenchi, la relativa comunicazione ai soggetti ed agli istituti interessati è fatta a cura della Commissione stessa, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

La decorrenza dell'iscrizione negli elenchi non può retroagire oltre tre anni dalla data di presentazione delle dichiarazioni di parte o dalla data di accertamento di ufficio.

Art. 21.

Avverso l'iscrizione, le variazioni e l'esclusione dagli elenchi di cui all'articolo 17 è am-

messo ricorso in opposizione nel termine di 30 giorni dalla loro notificazione alla Commissione provinciale di cui allo stesso articolo.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della decisione medesima, alla Commissione centrale che si pronuncia definitivamente.

Sono legittimati a proporre ricorso oltre ai soggetti interessati, anche gli Istituti previdenziali.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di 60 giorni per i ricorsi presentati alle Commissioni provinciali ed entro il termine di 90 giorni per i ricorsi presentati alla Commissione centrale. Trascorsi inutilmente detti termini i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte della Commissione centrale il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli Istituti assicuratori, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 22.

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri compilati dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 17 sono trasmessi con periodicità trimestrale all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con la stessa periodicità di cui al precedente comma, copia degli elenchi dei coltivatori diretti deve essere inviata alla Federazione nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti e copia degli elenchi dei mezzadri e coloni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia sono rilasciate dalle Commissioni provinciali le certificazioni di cui all'arti-

colo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 23.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in un massimo di quattro rate di eguale importo, secondo periodi e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di tre anni dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi medesimi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le prescrizioni non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, il triennio di cui al precedente comma decorre dalla data medesima.

Al recupero dei contributi non versati, di cui al presente articolo, si applicano le norme e le procedure previste ai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo 9.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a notificare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Isttiuto medesimo, la rispettiva posizione ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidtà, la vecchiaia ed i superstiti riferita all'anno precedente.

I ricorsi in materia di contributi devono essere presentati nel termine di 90 giorni dalla notificazione dei provvedimenti adottati dall'INPS e sono decisi in unico grado dal Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del Comitato di vigilanza il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del Comitato di vigilanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 24.

Le domande di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernenti l'integrazione delle giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue, sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'accertamento dei requisiti dell'attività diretto coltivatrice da parte dei richiedenti l'integrazione e del fabbisogno lavorativo del fondo inferiore alle 104 giornate annue provvedono le Commissioni provinciali di cui all'articolo 17 che rilasciano le relative certificazioni a detto Istituto.

Art. 25.

Le domande di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono presentate dai mezzadri e coloni che intendono esercitare la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 17.

Per le impugnative dei provvedimenti e delle decisioni della Commissione provinciale anzidetta valgono le norme stabilite con il precedente articolo 21.

Art. 26.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diret-

ti, coloni e mezzadri affidata al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Gli elenchi nominativi, che sono rilevati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e successivamente trasmessi alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 17, fanno stato ad ogni effetto fino alle eventuali modifiche che saranno apportate agli elenchi stessi dalle Commissioni.

Art. 27.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa, che non provvede, entro il termine stabilito dal precedente articolo 10, a produrre la dichiarazione ivi prevista o fornisca comunque dichiarazioni reticenti, inesatte o incomplete, è tenuto a pagare all'INPS a titolo di sanzione civile una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

I criteri in base ai quali deve essere determinato l'ammontare della sanzione di cui al precedente comma sono stabiliti dalla Commissione centrale di cui all'articolo 16.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa che ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi, entro i termini previsti dall'articolo 23 della presente legge, è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, in misura pari all'ammontare dei contributi non versato o versati in ritardo. È data facoltà all'INPS di ridurre tale somma in base a criteri di carattere generale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa è punito altresì con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se l'evasione contributiva non supera le lire 1.000.000 e da lire 201.000 a lire 400.000 se l'evasione supera il predetto importo.

Le somme versate a titolo di sanzione civile a norma del presente articolo sono devolute al Fondo sociale gestito dall'INPS.

Art. 28.

L'obbligo del pagamento dei contributi sulla retribuzione effettiva, dovuti agli Istituti di previdenza ed assistenza sociale, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE SPESE DI GESTIONE

Art. 29.

I contributi e le altre somme accessorie riscosse dall'INPS nonchè le spese comuni di gestione sostenute per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra gli Istituti e gestioni interessati secondo modalità e criteri da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti interessati.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DEL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Art. 30.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti e le funzioni del Servizio per i contributi agricoli unificati sono assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che subentra in tutte le sue attività e passività risultanti alla data medesima; con la stessa decorrenza sono soppresse la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e le Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso alla data sopra indicata la legittimazione attiva e passiva già appartenente al Servizio per i contributi agricoli

unificati viene assunta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 31.

Con effetto dalla data di cui al primo comma dell'articolo precedente, il personale di ruolo e non di ruolo del Servizio per i contributi agricoli unificati è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al personale di ruolo, da inquadrare anche in eventuale soprannumero, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70; il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato è collocato nella posizione d'impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti e delle funzioni già propri del Servizio per i contributi agricoli unificati ed al trasferimento del personale del Servizio stesso, con apposita delibera da assoggettare ad approvazione ai sensi di legge, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.

Per il personale trasferito già iscritto al Fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo all'iscrizione all'analogo Fondo esistente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale ultimo è devoluto il patrimonio del Fondo estinto.

Il personale del Servizio per i contributi agricoli unificati trasferito ai sensi del presente articolo conserva l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini dell'attribuzione dell'indennità di anzianità od altra equivalente.

Art. 32.

Salvo quanto diversamente previsto, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.